Comune di Ascoli Piceno

medaglia d'oro al valor militare per attività partigiana

Assessorato alle Politiche Sociali

DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE DELLA L. N. 104/92, MODIFICATA E INTEGRATA CON L. N. 162/98, E DELLA L.R. N. 18/96, MODIFICATA E INTEGRATA CON L.R. N. 28/2000, CONCERNENTI

ASSISTENZA DOMICILIARE INDIRETTA AL DISABILE IN SITUAZIONE DI PARTICOLARE GRAVITA'

L'Amministrazione Comunale, in esecuzione della deliberazione della Giunta Regionale n. 341 del 19/03/2012 e del decreto del Dirigente del Servizio Politiche Sociali Regionali n.13 del 22/03/2012 rende noto quanto segue:

Ai sensi dell'art. 12, comma 1, lettera a) della L.R. 18/1996, modificata e integrata con L.R. 28/2000, la Regione concede contributi per l'intervento riguardante l'assistenza domiciliare domestica, rivolta a persone con disabilità gravissima in attuazione della legge 21/05/1998 n. 162.

L'assistenza domiciliare indiretta al disabile in situazione di particolare gravità è un intervento regionale integrativo rispetto a qualsiasi altro intervento o servizio fornito dal Comune. La competente Unità multidisciplinare ne tiene conto nell'ambito della elaborazione e gestione del progetto personalizzato del disabile.

L'assistenza domiciliare indiretta è fornita da un familiare, convivente o non con il disabile in situazione di particolare gravità, ovvero da un operatore esterno individuato dal disabile stesso o dalla famiglia.

Ai fini del riconoscimento, si fa presente che l'intervento riguarda unicamente i portatori di handicap già riconosciuti in situazione di gravità dalla Commissione sanitaria di cui all'art. 4 della legge n. 104/1992 e che alla data del 31/12/2011 abbiano compiuto tre anni di età (esclusi i casi valutati negli anni precedenti) e le persone che, alla stessa data, non abbiano compiuto 65 anni, per i quali un'apposita Commissione sanitaria provinciale, costituita dalla Giunta Regionale, abbia valutato la presenza di disabilità di particolare gravità.

Per disabilità di particolare gravità si intende quella in cui la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in grado tale da rendere necessario un intervento assistenziale nella sfera individuale che deve essere permanente, per tutto il tempo a venire, continuativo per tutta la durata della giornata e globale per tutte le principali attribuzioni dell'autonomia personale.

Sono escluse le disabilità derivanti da patologie connesse ai processi precoci di invecchiamento derivanti da malattie degenerative (demenza, malattia di Alzheimer, ecc.) o da patologie in fase terminale (AIDS, tumori, ecc.), nonché le disabilità di tipo psichiatrico.

Sono esclusi dal beneficio economico in questione:

-i soggetti ospiti di strutture residenziali o semiresidenziali di qualsiasi tipo;

-i soggetti inseriti nei centri socio-educativi diurni di cui all'art. 13 della L.R. 18/1996 e s.m.i. per i quali la competente UMEA, sulla base di un piano educativo individualizzato, ne abbia previsto l'inserimento per più di venti ore settimanali;

-i soggetti che beneficiano del contributo regionale previsto per il progetto"Vita Indipendente";

-i soggetti che beneficiano del contributo previsto per le persone affette da Sindrome Laterale Amiotrofica (SLA).

Sono ammessi al contributo regionale i disabili riconosciuti in situazione di particolare gravità per i quali il Comune, in collaborazione con la competente unità multidisciplinare, assegni, sulla base di una apposita scheda, un punteggio compreso tra 16 e 48 cui corrisponde un monte ore nmassimo, così come si desume da quanto disposto dalla delibera G.R.n.341/2012-

Nel caso in cui il disabile, riconosciuto in situazione di particolare gravità, sia inserito nel percorso di istruzione e formazione, indipendentemente dal punteggio assegnato, viene ammesso al contributo regionale un monte ore massimo settimanale di venti.

Nel caso in cui lo stesso disabile, riconosciuto in situazione di particolare gravità, pur avendone i requisiti, non usufruisca del diritto-dovere all'istruzione e formazione per impedimenti legati alla gravità della patologia,

l'ente locale, in collaborazione con la competente unità multidisciplinare, assegna il monte ore massimo settimanale sulla base del punteggio di cui alla delibera G.R. n.341/2012-

Nel caso in cui il genitore o, in caso di sua scomparsa, il fratello o la sorella conviventi con il disabile riconosciuto in situazione di particolare gravità, usufruisca del congedo di cui all'art.42, comma 5, del D.L.n.151/2001, indipendentemente dal punteggio assegnato viene ammesso al contributo regionale un monte ore settimanale di trenta.

L'individuazione della condizione di particolare gravità deve essere effettuata in correlazione dell'età del soggetto, il quale non può superare i 65 anni.

La valutazione della disabilità di particolare gravità viene attestata dalla Commissione sanitaria provinciale costituita dalla Giunta Regionale.

La predetta valutazione deve essere effettuata dopo l'applicazione di protesi e/o ausili , se indicati nel caso specifico, e deve essere svolta a domicilio del disabile qualora lo stesso sia impossibilitato, stante la patologia,a recarsi alla visita ovvero qualora la stessa Commissione sanitaria provinciale lo ritenga opportuno.

Ai fini dell'attuazione del presente intervento il disabile o la sua famiglia presenta domanda **entro e non oltre il termine perentorio del 18/05/2012 pena esclusione,** al Presidente della Commissione sanitaria provinciale presso il Servizio di Medicina Legale dell'ASUR – AREA VASTA n.5 di Ascoli Piceno.

Le richieste di visita presentate dopo il 18/05/2012 non saranno prese in considerazione.

Alla domanda l'interessato allega tutta la possibile documentazione che ritiene comprovare l'esistenza della particolare gravità (es. certificato del medico curante, eventuale copia di cartelle cliniche e/o certificazioni specialistiche, ecc.) nonché l'autocertificazione dello stato di famiglia secondo le modalità di cui al D.P.R. n. 445 del 28/12/2000.

Sono esonerati dal presentare la su specificata domanda coloro ai quali la Commissione sanitaria provinciale ovvero la Commissione sanitaria regionale di revisione ha rilevato, a partire dall'anno 2002, la situazione di particolare gravità.

Si fa presente che comunque deve essere presentata al Comune la richiesta di contributo regionale con le modalità sotto indicate.

A seguito del riconoscimento della particolare gravità il disabile o la sua famiglia devono prendere contatti con il proprio Comune di residenza, settore Servizi Sociali, per lo svolgimento dei successivi adempimenti, ivi compresa la presentazione della domanda di contributo secondo il modello di cui all'allegato "F" del decreto dirigenziale regionale n.13/2012-

Il referente del Comune, unitamente al referente dell'Unità multidisciplinare, una volta verificato, qualora ne ricorra la fattispecie, che il disabile in questione non frequenta un centro socio educativo sulla base di un piano educativo individualizzato che ne prevede l'inserimento per più di 20 ore settimanali o che non sia ospite di una struttura residenziale, perché in tal caso non può beneficiare del contributo regionale, convocano il disabile o la sua famiglia per la compilazione e la firma della scheda di impegno di cui al modello "C" allegato al decreto dirigenziale n.13/2012. Qualora sia un operatore esterno alla famiglia a fornire le prestazioni assistenziali deve anch'egli partecipare all'incontro. In quella stessa sede viene elaborato il programma assistenziale inerente il disabile in questione e sottoscritta da parte dello stesso o della famiglia la richiesta al Comune per accedere al contributo.

La richiesta di erogazione del contributo regionale per l'assistenza domiciliare indiretta al disabile in situazione di particolare gravità va redatta secondo il modello di cui all'allegato "F" del decreto dirigenziale regionale n.13/2012 e presentata al Comune - Ufficio Protocollo – Piazza Arringo n. 1 - entro e non oltre il termine perentorio del 31/08/2012, pena esclusione, per il suo inserimento nella richiesta di contributo regionale di che trattasi.

La domanda di contributo deve essere presentata sia dal disabile già riconosciuto in situazione di particolare di gravità o dalla sua famiglia, sia dal disabile (o dalla sua famiglia) che ottiene il riconoscimento della situazione di particolare gravità a seguito di visita medico-collegiale da parte della Commissione sanitaria provinciale nel corso dell'anno 2012.

Le domande che perverranno oltre tale termine non verranno prese in considerazione.,

Il Comune , unitamente alla competente Unità multidisciplinare quantificano le ore assegnabili per ciascun caso tramite la compilazione dell'apposita scheda"G" che va compilata per ciascun soggetto riconosciuto in situazione di particolare gravità a partire dal 2002.

I modelli di domanda (allegati "E/1", "E/2" e "F" al decreto dirigenziale regionale n.13/2012) sono a disposizione presso il Servizio di Medicina Legale dell'ASUR – AREA VASTA N.5 di Ascoli Piceno sito in

Viale Vellei n. 16, presso i Servizi Sociali comunali siti in Via Giusti n.1, a Borgo Solestà presso la Casa Albergo “F. Ferrucci” in Via B. Tucci n. 3 (orario: dal lunedì al venerdì ore 16,00 – 20,00; sabato ore 09,00 – 13,00) o sul sito internet www.comune.ascolipiceno.it - link “news in primo piano”.

Per qualunque chiarimento ci si può rivolgere alle assistenti sociali del Comune di Ascoli Piceno (n. tel.: 0736/298578; 0736/298580; 0736/298581; 0736/298540; 0736/298571) oppure al Servizio di Medicina Legale dell’ASUR – AREA VASTA N.5 di Ascoli Piceno (n. tel.: 0736/358077; 0736/358097; 0736/358027).

Ascoli Piceno 26/03/2012

IL DIRIGENTE
(Dott.Maurizio Cacciatori)